



*Consiglio regionale della Calabria*

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e  
Formative, Ambiente e Territorio*

---

#### **ESAME ABBINATO**

- **Proposta di Legge n.362/12<sup>^</sup>** di iniziativa della Giunta regionale recante: *"Norme per il contrasto alla violenza di genere "*;
- **Proposta di Legge n.345/12<sup>^</sup>** di iniziativa del Consigliere A. Bruni recante: *"Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli "*.

**Testo recante: "Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere"**

---

**RELATORE: PASQUALINA STRAFACE**  
**RELATORE IN CONSIGLIO: PASQUALINA STRAFACE**

Il dirigente  
F.to Antonio Cortellaro

Il Presidente  
F.to Pasqualina Straface

## ***"Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere"***

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

ai sensi dell'art. 39 dello Statuto

Con l'espressione "violenza di genere" si indica un fenomeno che comprende una pluralità di condotte prevaricatorie di diversa natura, criminosa e non, esercitate nei confronti di una persona per il solo fatto della sua appartenenza a un genere.

Nella legislazione italiana manca una vera e propria definizione di "violenza di genere" ancorché i principi volti a contrastarla siano certamente enucleati nella Costituzione italiana (artt. 2, 3, 51 e 117). La definizione di violenza di genere si rinviene nei testi di derivazione sovranazionale:

- la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia con la Legge 132/1985. La Convenzione vieta la discriminazione delle donne in ogni ambito della vita e, non solo proibisce qualsiasi discriminazione delle donne, ma obbliga anche gli Stati parti ad adottare attivamente misure per garantire la parità tra donne e uomini, in particolare a livello politico, sociale, economico e culturale, apportando un contributo internazionale all'uguaglianza effettiva tra donne e uomini;
- la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, la quale contiene la definizione di violenza di genere al considerando 17 delle premesse *"per violenza di genere si intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti <<reati d'onore>>. Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza"*;

---

#### ESAME ABBINATO

- **Proposta di Legge n.362/12**<sup>^</sup> di iniziativa della Giunta regionale recante: *"Norme per il contrasto alla violenza di genere"*;  
- **Proposta di Legge n.345/12**<sup>^</sup> di iniziativa del Consigliere A. BRUNI recante: *"Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli"*

*"Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere"*

- **Relatore: Pasqualina Straface** -

---

- la Convenzione di Istanbul dell' 11 maggio 2011 "sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica", ratificata in Italia con legge 77/2013, la quale all'art. 3 designa la "violenza nei confronti delle donne" come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione <<*comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata*>>.

Una delle prime definizioni di violenza contro le donne è stata fornita dalla Risoluzione ONU 48/104 del 1993 secondo la quale la violenza contro le donne è *"qualsiasi atto violento per motivi di genere che provochi o possa potenzialmente provocare danno fisico, sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che privata"*.

L'Italia, in materia di violenza di genere, si è dotata, già a partire dalla legge del 15 febbraio 1996 n. 66, di un quadro normativo ricco di strumenti e misure finalizzate al suo contrasto.

Infatti, alla luce dei tristi e ripetuti epiloghi di violenza, spesso culminati nel femminicidio, l'Italia nell'ultimo decennio ha adottato diverse leggi al riguardo con il chiaro scopo di arginare il fenomeno. Tra le principali fonti normative si annovera la Legge n. 119/2013, nota come "Legge sul femminicidio", con la quale è stato introdotto il reato di omicidio volontario aggravato dal rapporto di parentela o convivenza con la vittima di sesso femminile e sono state rafforzate le pene per i reati di maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza sessuale. In data 27 giugno 2013, con la Legge n. 77/2013, è stata ratificata la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, meglio nota come Convenzione di Istanbul, e sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012.

Si tratta del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza.

Tra i punti principali esplicitati nella Convenzione vi è la necessità di introdurre misure che promuovano un cambiamento socioculturale, il risarcimento delle vittime, l'importanza della raccolta dati per riconoscere le violenze maggiormente diffuse e lavorare anche in termini di prevenzione e formazione.

La Convenzione, infatti, all'art. 3 dispone che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani -come già indicato nella Dichiarazione di Pechino e nella relativa Piattaforma

---

#### ESAME ABBINATO

- **Proposta di Legge n.362/12<sup>^</sup>** di iniziativa della Giunta regionale recante: *"Norme per il contrasto alla violenza di genere"*;  
- **Proposta di Legge n.345/12<sup>^</sup>** di iniziativa del Consigliere A. BRUNI recante: *"Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli"*

*"Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere"*

- **Relatore: Pasqualina Straface** -

---

d'Azione del 1995, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999), e con la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne- ed interviene specificamente anche nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini ed anziani, ai quali si applicano le medesime norme di tutela.

Ancora, si annovera la Legge n. 69/2019, volta a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere tramite interventi sul codice penale e sul codice di procedura penale (di recente riformata con inasprimento delle pene previste e l'introduzione di nuovi reati). Il provvedimento scaturisce dall'esame parlamentare del disegno di legge del Governo relativo al c.d. codice rosso.

Sebbene, però, l'Italia sia dotata di strumenti normativi finalizzati a contrastare il fenomeno della violenza di genere nelle sue varie forme (fisica, psichica, sessuale ed economica), secondo il rapporto Grevio del 2020, le leggi italiane, in molti casi "innovative", spesso non sono messe in atto in modo efficace e uniforme sul territorio nazionale.

Ciò compolla la necessità di adottare misure supplementari per garantire che le politiche anti-violenza siano *"integrate e monitorate attraverso un coordinamento efficace tra le autorità nazionali, regionali e locali"*.

In quest'ottica la Regione Calabria interviene sul problema introducendo misure di prevenzione atte a promuovere una cultura a favore dei diritti della persona e del rispetto della donna, nonché misure di assistenza e sostegno delle donne vittime di violenza e dei figli minori anche attraverso un sistema di reti territoriali che erogano servizi dedicati.

L'impegno attivo della Regione nella lotta a ogni forma di violenza contro le donne passa attraverso prevenzione, contrasto e sostegno, allo scopo di diffondere una cultura a favore dei diritti della persona e del rispetto della donna e a fornire protezione e tutela alle donne vittime di violenza.

Dalla necessità di contrastare il fenomeno della violenza di genere, nasce il disegno di legge regionale che si espone con la presente proposta.

Il presente disegno di legge abroga la L.R. 20/2007, *"Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case accoglienza per le donne in difficoltà"*, anche al fine di armonizzare la normativa regionale con quella nazionale.

Quanto sopra premesso, il disegno di legge si compone di **24** articoli per come di seguito illustrato:

---

#### ESAME ABBINATO

- **Proposta di Legge n.362/12<sup>^</sup>** di iniziativa della Giunta regionale recante: *"Norme per il contrasto alla violenza di genere"*;  
- **Proposta di Legge n.345/12<sup>^</sup>** di iniziativa del Consigliere A. BRUNI recante: *"Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli"*

*"Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere"*

- **Relatore: Pasqualina Straface** -

---

L'**articolo 1** descrive i principi ispiratori del disegno di legge.

L'**articolo 2** indica le azioni e gli interventi che si intendono porre in essere.

L'**articolo 3** promuove la costituzione della Rete regionale antiviolenza, declinandone la composizione e le funzioni.

L'**articolo 4** promuove la costituzione della Rete territoriale antiviolenza, declinandone la composizione e le funzioni.

L'**articolo 5** indica le iniziative di prevenzione e sensibilizzazione che la Regione intende promuovere anche in collaborazione con i soggetti della Rete di cui all'articolo 3.

L'**articolo 6** disciplina il Tavolo di lavoro regionale per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della violenza sulle donne, indicandone la composizione e le modalità di funzionamento.

L'**articolo 7** disciplina i Centri antiviolenza (CAV), declinandone le caratteristiche.

L'**articolo 8** disciplina le Case rifugio, declinandone le caratteristiche.

L'**articolo 9** introduce la previsione di interventi rivolti anche agli autori di violenza di genere e al comma 2 declina espressamente il ricorso ai Centri Uomini Autori di Violenza (CUAV).

L'**articolo 10** prevede le azioni dei CAV e delle Case rifugio di sostegno di minori vittime di violenza assistita.

L'**articolo 11** indica le ulteriori attività svolte dai CAV, dalle Case rifugio e dai CUAV.

L'**articolo 12** stabilisce la condizione primaria per l'accesso ai fondi pubblici da parte dei CAV, CUAV e delle Case rifugio in possesso di autorizzazione al funzionamento.

L'**articolo 13** fa riferimento agli interventi del Sistema Sanitario Regionale in materia.

L'**articolo 14** prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli d'intesa con forze dell'ordine e Uffici giudiziari presenti sul territorio regionale al fine di creare luoghi protetti per l'ascolto.

L'**articolo 15** si occupa del contrasto alla tratta e alla riduzione in schiavitù, promuovendo, a livello regionale, iniziative specifiche, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa nazionale.

L'**articolo 16** è relativo al Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere, declinandone tempi, modalità di approvazione e contenuti.

L'**articolo 17** promuove azioni finalizzate al riutilizzo dei beni confiscati per finalità sociali e di protezione delle vittime di violenza;

L'**articolo 18** disciplina la copertura finanziaria per gli interventi e le attività previste dal ddl.

L'**articolo 19** afferisce alla cumulabilità dei finanziamenti, purché non esclusi da altre normative.

L'**articolo 20** prevede, in capo alla regione, la valutazione della costituzione di parte civile nei processi penali per femminicidio e atti di violenza nei confronti di donne e minori.

---

#### ESAME ABBINATO

- **Proposta di Legge n.362/12<sup>^</sup>** di iniziativa della Giunta regionale recante: *"Norme per il contrasto alla violenza di genere"*;  
- **Proposta di Legge n.345/12<sup>^</sup>** di iniziativa del Consigliere A. BRUNI recante: *"Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli"*

*"Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere"*

- **Relatore: Pasqualina Straface** -

---

L'**articolo 21** prevede di destinare eventuali somme devolute da soggetti pubblici e privati o ottenute quale risarcimento conseguente alla costituzione di parte civile ad attività incluse nel ddl.

L'**articolo 22** demanda all'Osservatorio regionale sulla violenza di genere il relativo monitoraggio e l'analisi dei dati.

L'**articolo 23** abroga la legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 ("Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà").

L'**articolo 24** prevede l'entrata in vigore con formula di urgenza al fine di consentire l'avvio della programmazione degli interventi per l'anno in corso.

#### Relazione tecnico-finanziaria

#### QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

##### **Titolo: "Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere"**

**La tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

*Nella colonna 1* va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

*Nella colonna 2* si descrive con precisione la spesa

*Nella colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

*Nella Colonna 4* si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale"

*Nella colonna 5* si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente

Il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, per come definiti nel Piano triennale di cui all'art. 16, è assicurato nei limiti delle risorse regionali stanziare nel bilancio, nonché nel limite delle risorse derivanti da trasferimenti statali all'uopo destinati e dalle misure ed azioni previste dalla programmazione nazionale e comunitaria.

Per ciò che concerne le risorse statali si rappresenta che annualmente la Regione riceve dal Dipartimento per le Pari Opportunità un importo calcolato sulla scorta di specifici indicatori quali i dati ISTAT riferiti alla popolazione residente nelle Regioni, il numero dei centri antiviolenza pubblici e privati e delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti forniti dalla Regione e il riparto percentuale del Fondo Nazionale per le politiche sociali previsto nei decreti interministeriali.

Relativamente al riparto economico di cui al Fondo assegnato per l'annualità 2023, che rappresenta l'ultimo trasferimento in ordine temporale effettuato nei confronti della Regione, è stata trasferita una somma pari ad € 1.665.889,62, che può variare di anno in anno in considerazione degli indicatori sopra rappresentati.

---

**ESAME ABBINATO**

- **Proposta di Legge n.362/12<sup>^</sup>** di iniziativa della Giunta regionale recante: "*Norme per il contrasto alla violenza di genere*";  
- **Proposta di Legge n.345/12<sup>^</sup>** di iniziativa del Consigliere A. BRUNI recante: "*Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli* "

*"Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere"*

- **Relatore: Pasqualina Straface** -

---

Si evidenzia, altresì, che nella legge di bilancio 2025/2027 dello Stato (1. 207/2024) sono previste ulteriori risorse destinate a rafforzare l'orientamento e la formazione del lavoro delle donne vittime di violenza e a favorire l'effettiva indipendenza economica, nonché la loro emancipazione.

La programmazione PR FSE+ 2021/2027 contempla l'azione 4.h. 1 Priorità 4INCL Una Calabria più inclusiva - Obiettivo specifico ESO4.8, su cui grava l'intervento "Donne Libere", del valore di € 4.500.000,00 compreso nel Piano Regionale di supporto alle fragilità Salute e Welfare, allegato alla deliberazione n. 335 del 10 luglio 2024, volto al potenziamento dei servizi e dei luoghi per la protezione e l'inclusione sociale e lavorativa a favore delle donne vittime di violenza attraverso il potenziamento dei Centri anti violenza e delle case rifugio presenti in Calabria, che costituiscono il fulcro della rete territoriale della presa in carico delle donne vittime di violenza.

Per il triennio 2025-2027, agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati nel limite massimo di euro 350.000,00, si fa fronte con le risorse stanziati ai capitoli U6201052001 e U6201052002 del bilancio di previsione 2025/2027.

**Tab. 1 - Oneri finanziari**

| Articolo | Descrizione spese           | Tipologia<br>I o C | Carattere<br>temporale<br>A o P | Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Principi                    | //                 | //                              | Norma ordinamentale che enuncia le finalità della presente legge. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2        | Azioni e Interventi         | //                 | //                              | Norma ordinamentale che enuncia le finalità della presente legge. Assenza di oneri finanziari a carico del bilancio regionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3        | Rete regionale antiviolenza | C                  | P                               | Le funzioni regionali contenute nel presente articolo sono poste in essere senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale ove si consideri che le attività previste (promozione, indirizzo, coordinamento, ecc.) sono svolte attraverso le risorse umane e strumentali già disponibili presso il Dipartimento competente. Gli interventi posti in capo ai soggetti facenti parte della rete di cui al comma 4 sono finanziati con risorse |

---

**ESAME ABBINATO**

- **Proposta di Legge n.362/12<sup>^</sup>** di iniziativa della Giunta regionale recante: "*Norme per il contrasto alla violenza di genere*";  
- **Proposta di Legge n.345/12<sup>^</sup>** di iniziativa del Consigliere A. BRUNI recante: "*Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli* "

***"Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere"***

**- Relatore: Pasqualina Straface -**

---

|   |                                                                                        |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                        |   |   | proprie o attingendo alle risorse regionali stanziare per le annualità 2025/2027 alla missione 12, programma 04, capitoli U6201052001 e U6201052002 (art. 17) o nei limiti delle risorse statali e comunitarie aventi la medesima finalità                                                                                                                              |
| 4 | Rete territoriale antiviolenza                                                         | C | P | La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 | Iniziative di prevenzione e sensibilizzazione                                          | C | P | La copertura finanziaria delle attività previste è garantita, per la quota parte necessaria, dalle risorse regionali stanziare per le annualità 2025/2027 alla missione 12, programma 04, capitoli U6201052001 e U6201052002 (art. 17). Eventuali ulteriori attività saranno effettuate solo nei limiti delle risorse statali e comunitarie aventi la medesima finalità |
| 6 | Tavolo di lavoro regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne | C | P | Attività svolta a titolo gratuito senza alcun onere finanziario in capo alla regione per come specificato al comma 3                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 | Centri antiviolenza                                                                    | C | P | La copertura finanziaria delle attività previste è garantita, per la quota parte necessaria dalle risorse regionali stanziare per le annualità 2025/2027 alla missione 12, programma 04, capitoli U6201052001 e U6201052002 (art. 17). Eventuali ulteriori attività saranno effettuate solo nei limiti delle risorse statali e comunitarie aventi la medesima finalità  |
| 8 | Case rifugio                                                                           | C | P | La copertura finanziaria delle attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



---

**ESAME ABBINATO**

- **Proposta di Legge n.362/12<sup>^</sup>** di iniziativa della Giunta regionale recante: "*Norme per il contrasto alla violenza di genere*";  
- **Proposta di Legge n.345/12<sup>^</sup>** di iniziativa del Consigliere A. BRUNI recante: "*Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli* "

**"Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere"**

**- Relatore: Pasqualina Straface -**

---

|    |                                                                                                           |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                           |    |    | previste è garantita, per la quota parte necessaria, dalle risorse regionali stanziare per le annualità 2025/2027 alla missione 12, programma 04, capitoli U6201052001 e U6201052002 (art. 17). Eventuali ulteriori attività saranno effettuate solo nei limiti delle risorse statali e comunitarie aventi la medesima finalità                                          |
| 9  | Interventi rivolti agli autori di violenza di genere                                                      | // | // | Norma ordinamentale che enuncia le finalità della presente legge. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | Interventi a supporto dei minori vittime di violenza assistita                                            | C  | P  | La copertura finanziaria delle attività previste è garantita, per la quota parte Necessaria, dalle risorse regionali stanziare per le annualità 2025/2027 alla missione 12, programma 04, capitoli U6201052001 e U6201052002 (art. 17). Eventuali ulteriori attività saranno effettuate solo nei limiti delle risorse statali e comunitarie aventi la medesima finalità. |
| 11 | Ulteriori attività dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e dei centri per uomini autori di violenza | C  | P  | La copertura finanziaria delle attività previste è garantita, per la quota parte necessaria, dalle risorse regionali stanziare per le annualità 2025/2027 alla missione 12, programma 04, capitoli U6201052001 e U6201052002 (art. 17). Eventuali ulteriori attività saranno effettuate solo nei limiti delle risorse statali e comunitarie aventi la medesima finalità. |

---

**ESAME ABBINATO**

- **Proposta di Legge n.362/12<sup>^</sup>** di iniziativa della Giunta regionale recante: "*Norme per il contrasto alla violenza di genere*";  
- **Proposta di Legge n.345/12<sup>^</sup>** di iniziativa del Consigliere A. BRUNI recante: "*Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli* "

***"Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere"***

**- Relatore: Pasqualina Straface -**

---

|    |                                                                                               |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Accesso a fondi pubblici                                                                      | // | // | Norma ordinamentale che enuncia le finalità della presente legge. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13 | Interventi del Sistema Sanitario Regionale                                                    | C  | P  | Le attività vengono realizzate attraverso l'impiego di risorse interne e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 | Protocolli d'intesa con le Forze dell'ordine e gli Uffici giudiziari                          |    |    | La copertura finanziaria delle attività previste è garantita, per la quota parte necessaria, dalle risorse regionali stanziare per le annualità 2025/2027 alla missione 12, programma 04, capitoli U6201052001 e U6201052002 (art. 17). Eventuali ulteriori attività saranno effettuate solo nei limiti delle risorse statali e comunitarie aventi la medesima finalità |
| 15 | Contrasto del fenomeno della tratta e della riduzione in schiavitù                            | // | // | Norma ordinamentale che enuncia le finalità della presente legge. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16 | Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere              | C  | P  | La copertura finanziaria delle attività previste è garantita, per la quota parte necessaria, dalle risorse regionali stanziare per le annualità 2025/2027 alla missione 12, programma 04, capitoli U6201052001 e U6201052002 (art. 17). Eventuali ulteriori attività saranno effettuate solo nei limiti delle risorse statali e comunitarie aventi la medesima finalità |
| 17 | Riutilizzo dei beni confiscati per finalità sociali e di protezione delle vittime di violenza | // | // | Norma di carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.                                                                                                                                                                                                                                                       |

---

**ESAME ABBINATO**

- **Proposta di Legge n.362/12<sup>^</sup>** di iniziativa della Giunta regionale recante: "*Norme per il contrasto alla violenza di genere*";  
- **Proposta di Legge n.345/12<sup>^</sup>** di iniziativa del Consigliere A. BRUNI recante: "*Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli* "

**"Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere"**

**- Relatore: Pasqualina Straface -**

---

|    |                                |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Norma finanziaria              | C  | P  | L'art. prevede che alla copertura degli oneri derivanti dalle diverse disposizioni contenute dalla presente legge, quantificati nel limite massimo di euro 350.000,00 per ciascuna delle annualità 2025/2027, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 12, programma 04 (U. 12.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale medesimo. È altresì previsto che le diverse attività possono essere realizzate anche con le ulteriori risorse finanziarie statali e comunitarie destinate annualmente all'attuazione delle attività e al raggiungimento di scopi analoghi a quelli della presente legge, debitamente previste all'interno del Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere di cui all'art. 16 e dei suoi aggiornamenti annuali. |
| 19 | Cumulabilità dei finanziamenti | // | // | Norma che enuncia un principio di carattere generale. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20 | Costituzione di parte civile   | // | // | Norma che enuncia un principio di carattere generale. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21 | Ulteriori finanziamenti        | C  | P  | L'art. prevede di destinare eventuali somme devolute da soggetti pubblici e privati o ottenute quale risarcimento conseguente alla costituzione di parte civile ad attività incluse nel ddl, pertanto non comporta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**ESAME ABBINATO**

- **Proposta di Legge n.362/12<sup>^</sup>** di iniziativa della Giunta regionale recante: "*Norme per il contrasto alla violenza di genere*";  
 - **Proposta di Legge n.345/12<sup>^</sup>** di iniziativa del Consigliere A. BRUNI recante: "*Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli*"

**"Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere"**

**- Relatore: Pasqualina Straface -**

|    |                              |    |    |                                                                                            |
|----|------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              |    |    | oneri per il bilancio regionale.                                                           |
| 22 | Monitoraggio ed analisi dati | // | // | Norma di carattere ordinamentale.<br>Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale |
| 23 | Abrogazioni                  | // | // | Norma di carattere ordinamentale.<br>Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale |
| 24 | Entrata in vigore            | // | // | Norma di carattere ordinamentale.<br>Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale |

### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

### Tab. 2 - Copertura finanziaria

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale;
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista,
- altre forme di copertura.

| <b>Missione/Programma/<br/>Capitolo</b>                            | <b>Anno 2025</b>    | <b>Anno 2026</b>    | <b>Anno 2027</b>    | <b>Totale</b>         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Missione 12 –<br>Programma 04<br>CAP<br>U6201052001<br>U6201052002 | € 350.000,00        | € 350.000,00        | € 350.000,00        | € 1.050.000,00        |
| <b>Totale</b>                                                      | <b>€ 350.000,00</b> | <b>€ 350.000,00</b> | <b>€ 350.000,00</b> | <b>€ 1.050.000,00</b> |

---

**ESAME ABBINATO**

- **Proposta di Legge n.362/12<sup>^</sup>** di iniziativa della Giunta regionale recante: "*Norme per il contrasto alla violenza di genere*";  
- **Proposta di Legge n.345/12<sup>^</sup>** di iniziativa del Consigliere A. BRUNI recante: "*Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli*"

*"Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere"*

- **Relatore: Pasqualina Straface** -

---

**"Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere"**

Art.1

*(Principi)*

1. La Regione Calabria, in coerenza con lo Statuto, i principi costituzionali, le risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le direttive e i programmi dell'Unione europea, in applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, definita a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, riconosce che ogni forma e grado di violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica, compresa la minaccia di tali atti contro le donne basata sul genere, nonché ogni forma di violenza nei confronti di persone in ragione del loro orientamento sessuale e della loro identità di genere, costituiscono violazione dei diritti umani, della dignità della persona, della libertà e sicurezza individuale, lesione dell'integrità e della salute fisica e psichica della persona e limitazione del diritto alla cittadinanza libera e piena.

Art. 2

*(Azioni e interventi)*

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni, condanna e contrasta ogni forma di violenza fisica e psicologica, diretta o assistita, contro la donna e i minori, esercitata in ambito domestico, extrafamiliare, sociale e lavorativo e per tali finalità:

- a) promuove la costituzione della Rete regionale antiviolenza di cui all'articolo 3;
- b) favorisce iniziative di prevenzione della violenza di genere, anche attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, la diffusione della cultura della legalità e del rispetto dei diritti nella relazione tra i sessi, anche in collaborazione con gli istituti scolastici e altre istituzioni pubbliche;
- c) sostiene misure e azioni idonee a garantire accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso, nonché volte a consentire alle vittime di violenza di sviluppare il proprio potenziale, recuperando e rafforzando l'autonomia materiale e psicologica, l'integrità fisica e la dignità;
- d) sostiene interventi rivolti agli autori di violenza di genere, al fine di incoraggiarli ad adottare modelli comportamentali non violenti nelle relazioni interpersonali e a modificare i comportamenti violenti per prevenire la recidiva;
- e) promuove e sostiene l'attività dei Centri antiviolenza (CAV), delle Case rifugio, e dei Centri uomini autori di violenza (CUAV);

---

**ESAME ABBINATO**

- **Proposta di Legge n.362/12<sup>^</sup>** di iniziativa della Giunta regionale recante: "*Norme per il contrasto alla violenza di genere*";  
- **Proposta di Legge n.345/12<sup>^</sup>** di iniziativa del Consigliere A. BRUNI recante: "*Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli*"

***"Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere"***

**- Relatore: Pasqualina Straface -**

---

- f) sostiene la creazione di sportelli di supporto psicologico, legale e sociale dedicati alle vittime di violenza di genere, presso i CAV, nel rispetto dei requisiti dell'Intesa vigente in materia, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali e nel regolamento di attuazione della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria);
- g) contrasta, nella comunicazione istituzionale e non, l'utilizzo di terminologie, immagini e atteggiamenti lesivi della dignità della donna;
- h) assicura il funzionamento del sistema di rilevazione e monitoraggio dei dati e delle informazioni attraverso le attività svolte dall'Osservatorio di cui alla legge regionale 23 novembre 2016, n. 38 (Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere);
- i) promuove l'accoglienza e il sostegno delle donne disabili vittime di violenza e dei loro figli, anche in situazioni di disabilità;
- j) promuove percorsi di autonomia abitativa e inserimento lavorativo;
- k) promuove percorsi di tutela dei figli minori di donne vittime di violenza;
- l) promuove e coordina, in collaborazione con gli enti locali e con i soggetti del privato sociale iscritti nella seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la partecipazione alle azioni per la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza motivata da tratta e sfruttamento promosse dal Governo nell'ambito del Piano nazionale antitratta.

2. Le azioni previste dalla presente legge a sostegno delle vittime di violenza di genere sono realizzate nel rispetto dei tempi individuali e della libera adesione ai percorsi proposti, indipendentemente da età, etnia, provenienza, cittadinanza, religione, classe sociale, livello di istruzione, livello di reddito, abilità o altre discriminazioni.

**Art. 3**

***(Rete regionale antiviolenza)***

1. La Regione promuove, previa intesa, la costituzione della Rete regionale antiviolenza tra i Comuni, le Province, la Città metropolitana di Reggio Calabria, le Aziende sanitarie provinciali (ASP), l'Ufficio scolastico regionale, le Università e gli istituti dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), le Forze dell'ordine, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, la Magistratura, i CAV, le Case Rifugio, i CUAV presenti sul territorio, nonché le associazioni e

---

#### ESAME ABBINATO

- **Proposta di Legge n.362/12<sup>^</sup>** di iniziativa della Giunta regionale recante: "*Norme per il contrasto alla violenza di genere*";  
- **Proposta di Legge n.345/12<sup>^</sup>** di iniziativa del Consigliere A. BRUNI recante: "*Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli*"

*"Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere"*

- **Relatore: Pasqualina Straface** -

---

le organizzazioni che hanno tra i propri fini istituzionali la lotta alla violenza di genere, allo scopo di favorire l'omogeneità e il coordinamento degli interventi e delle azioni di cui all'articolo 2 su tutto il territorio regionale.

2. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento della rete regionale antiviolenza e promuove, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, la sottoscrizione di accordi operativi e protocolli di intesa.

3. L'assistenza e la protezione fornite dalla Rete sono attivate su richiesta della vittima. La richiesta può essere rivolta anche a un singolo soggetto della Rete.

4. I soggetti della Rete svolgono, anche in modo disgiunto, interventi destinati a:

a) offrire ascolto, accoglienza, consulenza e assistenza legale, supporto psicologico e specialistico, al fine di consentire percorsi di uscita dalla violenza, inserimento o reinserimento sociale e lavorativo;

b) garantire protezione e anonimato alle donne vittime di violenza e ai loro figli;

c) riabilitare, con percorsi psico-educativi, gli uomini autori di violenza;

d) formulare progetti personalizzati che offrono alla vittima e ai suoi familiari un percorso di uscita dalla violenza, compreso il reinserimento sociale, lavorativo e abitativo.

5. La Regione assicura gli opportuni collegamenti con la rete nazionale antiviolenza del Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

#### Art. 4

##### *(Rete territoriale antiviolenza)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 e per favorire l'erogazione dei servizi alle donne vittime di violenza, in ogni Ambito sociale territoriale, è istituita la Rete territoriale antiviolenza.

2. Fanno parte della Rete territoriale antiviolenza dell'Ambito sociale, previa intesa, l'Azienda Sanitaria Provinciale, i CAV e le Case rifugio con sede operativa nell'Ambito sociale, la Prefettura territorialmente competente, le Università e gli istituti AFAM, l'Ambito scolastico provinciale, i Centri per l'impiego, il Tribunale e la Procura competenti per territorio, le Forze dell'ordine.

3. La Rete territoriale antiviolenza è presieduta dall'assessore competente per materia. L'Ufficio di Piano dell'Ambito sociale territoriale assicura supporto per il funzionamento della Rete.

4. La Rete territoriale antiviolenza ha il compito di:

---

**ESAME ABBINATO**

- **Proposta di Legge n.362/12<sup>^</sup>** di iniziativa della Giunta regionale recante: "*Norme per il contrasto alla violenza di genere*";  
- **Proposta di Legge n.345/12<sup>^</sup>** di iniziativa del Consigliere A. BRUNI recante: "*Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli* "

*"Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere"*

- **Relatore: Pasqualina Straface** -

---

- a) favorire il coordinamento tra tutti i servizi territoriali che operano nel campo della prevenzione della violenza di genere e del contrasto alla violenza maschile contro le donne e che svolgono attività di accompagnamento delle donne nei percorsi di uscita dalla violenza;
- b) definire linee guida e protocolli operativi di presa in carico, protezione e tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori;
- c) programmare attività di prevenzione e sensibilizzazione comuni per avviare il cambiamento culturale rispettoso delle differenze e della non violenza;
- d) programmare eventi formativi rivolti ai soggetti coinvolti, a vario titolo, nella realizzazione di interventi a sostegno delle donne vittime di violenza e dei minori vittime di violenza assistita e di abusi.

Art. 5

*(Iniziative di prevenzione e sensibilizzazione)*

1. La Regione, nei limiti delle risorse regionali, nazionali e comunitarie, anche in collaborazione con i soggetti della Rete di cui all'articolo 3, comma 1, promuove:
  - a) iniziative e interventi che prevengono la violenza di genere, diffondono la cultura della legalità ed educano al rispetto dei diritti della persona, anche attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e il coinvolgimento di enti e organismi istituzionali e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione;
  - b) azioni tese a migliorare la comprensione del fenomeno della violenza, per concorrere alla formazione della cultura del rispetto del genere;
  - c) iniziative di sensibilizzazione volte a tutelare l'immagine della donna e combattere gli stereotipi legati alla sua figura, in particolare, nell'ambito della comunicazione mediatica e pubblicitaria.
2. La Regione, nei limiti delle risorse regionali, nazionali e comunitarie, promuove il rafforzamento del ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione, scolastico ed extrascolastico nella promozione della cultura fondata sulle pari opportunità, basando le azioni di sensibilizzazione sull'importanza del riconoscimento tempestivo dei segnali di rischio, anche da parte di tutti i soggetti che hanno un compito educativo nei confronti della popolazione studentesca.
3. Le iniziative di cui al comma 2 sono dedicate ai temi dell'affettività, del rafforzamento dell'autostima, delle relazioni interpersonali fondate sulla reciprocità del rispetto, della lotta agli stereotipi di genere e del contrasto della violenza, con particolare attenzione a quella familiare, mediante programmi di sensibilizzazione e informazione rivolti ai minori e alle famiglie, prevedendo il coinvolgimento di attori sociali impegnati nella lotta alla violenza di genere



---

**ESAME ABBINATO**

- **Proposta di Legge n.362/12<sup>^</sup>** di iniziativa della Giunta regionale recante: "*Norme per il contrasto alla violenza di genere*";  
- **Proposta di Legge n.345/12<sup>^</sup>** di iniziativa del Consigliere A. BRUNI recante: "*Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli* "

*"Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere"*

- **Relatore: Pasqualina Straface** -

---

**Art. 6**

*(Tavolo di lavoro regionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne)*

1. Per le finalità della presente legge è istituito, presso la Giunta regionale, il Tavolo di lavoro regionale, per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne, di seguito denominato Tavolo, presieduto dall'assessore competente e, previa intesa con le amministrazioni di appartenenza, composto da:

a) i dirigenti dei settori regionali competenti in materia di politiche sociali e di pari opportunità o loro delegati;

b) un rappresentante della Commissione regionale pari opportunità;

c) la Consiglieria regionale di parità;

d) due rappresentanti del Coordinamento dei Centri antiviolenza della Calabria (CADIC);

e) un rappresentante dei CAV, delle Case rifugio pubblici e pubblico - privati non aderenti al CADIC;

f) un rappresentante dei CUAV;

g) il coordinatore dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere;

h) un rappresentante dell'ANCI regionale;

i) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;

j) un rappresentante di istituzioni pubbliche e private la cui presenza è utile o necessaria in relazione all'argomento trattato, in qualità di uditore.

2. Il Tavolo ha funzioni consultive e propositive in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza di genere e formula proposte per la redazione del Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere di cui all'articolo 16.

3. Il Settore regionale competente in tema di interventi per il contrasto del fenomeno della violenza di genere fornisce supporto tecnico al Tavolo di cui al comma 1, anche per la verbalizzazione delle sedute, ne garantisce il coordinamento interno e favorisce il coinvolgimento delle altre articolazioni regionali.

4. Il Tavolo si riunisce con cadenza semestrale; la partecipazione è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

---

**ESAME ABBINATO**

- **Proposta di Legge n.362/12<sup>^</sup>** di iniziativa della Giunta regionale recante: "*Norme per il contrasto alla violenza di genere*";  
- **Proposta di Legge n.345/12<sup>^</sup>** di iniziativa del Consigliere A. BRUNI recante: "*Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli* "

*"Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere"*

**- Relatore: Pasqualina Straface -**

---

**Art. 7**

*(Centri Antiviolenza (CAV))*

1. I Centri antiviolenza (CAV), quali strutture che offrono accoglienza, a titolo gratuito e nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, alle donne che hanno subito ogni forma di violenza o che si trovano esposte alla minaccia della stessa, nonché ai loro figli minori, indipendentemente dal luogo di residenza, sono autorizzati dalla Regione e iscritti in apposito Registro o Albo, nel rispetto dei requisiti minimi indicati nell'Intesa, vigente in materia, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).
2. I CAV:
  - a) sostengono percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza, utilizzando la metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, senza praticare discriminazioni;
  - b) intervengono sulla prevenzione mediante azioni mirate a sensibilizzare il territorio regionale;
  - c) contribuiscono alla formazione rivolta agli operatori dei servizi generali;
  - d) partecipano alla strutturazione e al potenziamento della Rete regionale antiviolenza.
3. I CAV intrattengono, nel rispetto della libertà delle donne, costanti e funzionali rapporti con le Case rifugio e le altre strutture di accoglienza della Regione e con realtà simili delle altre Regioni, con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, nonché con i servizi pubblici di alloggio, con le istituzioni scolastiche e i Centri per l'impiego operanti sul territorio.
4. Il raccordo con gli enti del territorio e con gli attori sociali della Rete regionale antiviolenza, nonché con associazioni esperte di violenza di genere nelle culture straniere e di mutilazioni genitali femminili, è assicurato mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa e accordi operativi.
5. La Regione assicura il monitoraggio dei protocolli e degli accordi territoriali.
6. I soggetti gestori dei CAV devono avere sede legale in Calabria.

**Art. 8**

*(Case rifugio)*

1. Le Case rifugio, di seguito denominate Case, sono strutture residenziali che ospitano, a titolo gratuito, le donne e i loro figli minori, nonché le donne vittime di tratta, che si trovano in situazioni di violenza e che necessitano di allontanarsi, per motivi di sicurezza, dalla loro abitazione usuale, garantendo loro protezione indipendentemente dal luogo di residenza e dalla

---

#### ESAME ABBINATO

- **Proposta di Legge n.362/12<sup>^</sup>** di iniziativa della Giunta regionale recante: "*Norme per il contrasto alla violenza di genere*";  
- **Proposta di Legge n.345/12<sup>^</sup>** di iniziativa del Consigliere A. BRUNI recante: "*Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli*"

*"Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere"*

- **Relatore: Pasqualina Straface** -

---

cittadinanza, o dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti alle autorità preposte, in condizioni di sicurezza, anonimato e segretezza.

2. Le Case si raccordano con i CAV di riferimento territoriale attraverso protocolli o accordi con gli altri servizi territoriali socio-assistenziali, per fornire alle donne supporto sanitario, psicologico, legale, sociale e abitativo, nonché sostegno educativo e di socializzazione per i figli minori.

3. Le Case operano in maniera integrata con le Forze dell'ordine e la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, e forniscono, ai figli minori delle donne ospiti, servizi di sostegno per il superamento della violenza subita o assistita, servizi educativi e servizi di supporto scolastico, avvalendosi della Rete territoriale e in stretto raccordo con i servizi sociali degli Enti locali.

4. Le Case rifugio sono tenute al rispetto dei requisiti minimi indicati nell'Intesa vigente in materia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).

5. I soggetti gestori delle Case rifugio devono avere sede legale in Calabria.

#### Art. 9

*(Interventi rivolti agli autori di violenza di genere)*

1. La Regione, nei limiti delle risorse regionali, nazionali e comunitarie, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle Reti antiviolenza territoriali, dei CAV e di altri soggetti del privato sociale che operano per le finalità della presente legge, promuove e sostiene, sul territorio regionale, la realizzazione di interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza domestica, sessuale e di genere, al fine di limitare la recidiva, favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali e la gestione emotiva dei conflitti personali e interpersonali.

2. I CUAV sono autorizzati dalla Regione e iscritti in apposito Registro o Albo, nel rispetto dei requisiti minimi indicati nell'Intesa vigente in materia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).

#### Art. 10

*(Interventi a supporto dei minori vittime di violenza assistita)*

1. I CAV e le Case rifugio, in raccordo con i servizi socio-assistenziali e in collaborazione con le Reti territoriali, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli operativi, assicurano gli interventi di sostegno di minori vittime di violenza all'interno della famiglia.

2. Gli interventi di cui al comma 1, in particolare:

---

#### ESAME ABBINATO

- **Proposta di Legge n.362/12<sup>^</sup>** di iniziativa della Giunta regionale recante: "*Norme per il contrasto alla violenza di genere*";  
- **Proposta di Legge n.345/12<sup>^</sup>** di iniziativa del Consigliere A. BRUNI recante: "*Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli*"

*"Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere"*

- **Relatore: Pasqualina Straface** -

---

- a) sono volti a garantire il diritto del minore alla sicurezza fisica e psicologica e a tutelare il suo interesse rispetto alle richieste di chi esercita la responsabilità genitoriale in ordine all'affidamento, alle visite e agli incontri tra genitori e figli;
  - b) individuano specifiche soluzioni finalizzate, anche attraverso il coinvolgimento della madre, al sostegno del minore e alla riparazione del trauma subito;
  - c) prevedono azioni di cura nei confronti della madre, favorendo, ove possibile, nell'ambito delle famiglie allargate, il rafforzamento della relazione tra madre e figli;
  - d) assicurano idonei percorsi di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sia al termine del percorso personalizzato svolto nella Casa sia nella fase di rientro nel proprio ambiente familiare e sociale;
  - e) favoriscono l'inserimento o il reinserimento del minore in un ambiente sicuro e protetto.
3. I Comuni garantiscono, gratuitamente, ai minori vittime di violenza assistita, posti nido, pasti scolastici e servizi di centro vacanza. Tale finanziamento avviene secondo i relativi ordinamenti e nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci.

#### Art. 11

*(Ulteriori attività dei CAV, delle Case rifugio e dei CUAV)*

- 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9, i CAV, le Case Rifugio e i CUAV svolgono, altresì, le seguenti attività:
  - a) raccolta, monitoraggio e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità degli utenti;
  - b) invio alla Regione, ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 22, dei dati relativi alla presa in carico dell'utenza;
  - c) coinvolgimento nella formazione e nell'aggiornamento degli operatori sociali;
  - d) realizzazione di iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni ed enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

#### Art. 12

*(Accesso a fondi pubblici)*

- 1. Possono accedere ai finanziamenti pubblici solo i CAV, i CUAV e le Case rifugio in possesso di autorizzazione al funzionamento.

---

**ESAME ABBINATO**

- **Proposta di Legge n.362/12<sup>^</sup>** di iniziativa della Giunta regionale recante: "*Norme per il contrasto alla violenza di genere*";  
- **Proposta di Legge n.345/12<sup>^</sup>** di iniziativa del Consigliere A. BRUNI recante: "*Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli* "

*"Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere"*

- **Relatore: Pasqualina Straface** -

---

2. Possono essere previsti contributi nei casi di particolare gravità che richiedono interventi urgenti. I criteri di erogazione dei contributi sono disciplinati con atto del dipartimento regionale competente in materia.

**Art. 13**

*(Interventi del Sistema sanitario regionale)*

1. Le ASP, le Aziende ospedaliere, i Presidi ospedalieri e i Servizi territoriali sanitari garantiscono, alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori, percorsi dedicati di accoglienza e cura nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le ASP e le Aziende ospedaliere garantiscono l'applicazione delle Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza.

**Art. 14**

*(Protocolli d'intesa con le Forze dell'ordine e gli Uffici giudiziari)*

1. La Regione promuove la sottoscrizione di Protocolli d'Intesa con le Forze dell'ordine e gli Uffici giudiziari presenti sul territorio regionale, al fine di realizzare percorsi di tutela che assicurano anche spazi protetti per l'ascolto di vittime di situazioni di violenza di genere o domestica, nel rispetto della loro riservatezza.

**Art. 15**

*(Contrasto del fenomeno della tratta e della riduzione in schiavitù)*

1. La Regione, fermo restando quanto disposto dalla normativa nazionale relativa alla prevenzione e alla repressione del fenomeno della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, nei limiti delle risorse regionali, nazionali e comunitarie disponibili:

a) promuove, in collaborazione con gli enti locali e con gli enti privati iscritti nella seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del d.p.r. 394/1999, la realizzazione di programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale rivolti alle vittime di violenza motivata da sfruttamento;

b) promuove, con gli enti di cui alla lettera a), programmi individuali di prima assistenza, di protezione e integrazione sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 11 agosto

---

#### ESAME ABBINATO

- **Proposta di Legge n.362/12<sup>^</sup>** di iniziativa della Giunta regionale recante: "*Norme per il contrasto alla violenza di genere*";  
- **Proposta di Legge n.345/12<sup>^</sup>** di iniziativa del Consigliere A. BRUNI recante: "*Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli*"

*"Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere"*

**- Relatore: Pasqualina Straface -**

---

2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) e dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonché la realizzazione di azioni di prevenzione socio-sanitaria per la tutela della salute individuale e pubblica, anche diretti alla conoscenza e al monitoraggio del fenomeno.

2. La Regione, nell'ambito delle attività di cui al comma 1 e nei limiti ivi indicati, promuove la collaborazione e il coinvolgimento, previa intesa, delle Forze dell'ordine, delle Questure, dei Tribunali e degli altri soggetti interessati, secondo le rispettive e specifiche competenze.

#### Art. 16

*(Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere)*

1. La Giunta regionale, in coerenza con i principi e le finalità della presente legge, nonché con la programmazione socio-sanitaria regionale e le direttive nazionali in materia, adotta, entro il mese di aprile di ogni anno, il Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere, sentiti il Tavolo di coordinamento regionale di cui all'articolo 6 e la competente commissione consiliare.

2. Il Piano, nei limiti delle risorse regionali, nazionali e comunitarie, definisce, prioritariamente, nel contesto della programmazione regionale complessiva, gli obiettivi da perseguire, le azioni necessarie e le priorità, con particolare attenzione alle attività delle Case rifugio e all'istituzione dei CAV e dei CUAV, alla loro promozione e al loro riequilibrio sul territorio regionale e individua gli interventi da realizzare nelle annualità di riferimento a valere sulle risorse di cui all'articolo 18.

3. Il Piano, aggiornato annualmente, prevede un raccordo con il Piano di intervento per le politiche di genere di cui all'articolo 11 della legge regionale 15 marzo 2022, n. 7 (Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l'occupazione femminile).

#### Art. 17

*(Riutilizzo dei beni confiscati per finalità sociali e di protezione delle vittime di violenza)*

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza) e nel rispetto della normativa nazionale sul riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, mafiosa e corruttiva, promuove azioni finalizzate alla loro destinazione a CAV, Case rifugio e CUAV, per il

---

**ESAME ABBINATO**

- **Proposta di Legge n.362/12<sup>^</sup>** di iniziativa della Giunta regionale recante: "*Norme per il contrasto alla violenza di genere*";  
- **Proposta di Legge n.345/12<sup>^</sup>** di iniziativa del Consigliere A. BRUNI recante: "*Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli*"

***"Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere"***

**- Relatore: Pasqualina Straface -**

---

potenziamento della Rete di prevenzione e protezione contro la violenza di genere e per il perseguimento delle finalità sociali previste dalla presente legge.

**Art. 18**

*(Norma finanziaria)*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati nel limite massimo di 350.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2025/2027, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 12, programma 04 (U.12.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2025/2027.
2. Ulteriori risorse finanziarie statali e comunitarie destinate annualmente all'attuazione delle attività e al raggiungimento di scopi analoghi a quelli della presente legge, possono essere previste all'interno del Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere di cui all'articolo 16 e dei suoi aggiornamenti annuali.

**Art. 19**

*(Cumulabilità dei finanziamenti)*

1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempre se non diversamente stabilito dalle stesse, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime, e comunque non riferibili alle stesse spese ammissibili.

**Art. 20**

*(Costituzione di parte civile)*

1. La Regione, nei casi di violenza di genere di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità regionale, valuta l'opportunità di costituirsi parte civile nei processi penali per femminicidio e atti di violenza nei confronti delle donne e dei minori commessi nel territorio della Regione Calabria.

---

**ESAME ABBINATO**

- **Proposta di Legge n.362/12**<sup>^</sup> di iniziativa della Giunta regionale recante: "*Norme per il contrasto alla violenza di genere*";  
- **Proposta di Legge n.345/12**<sup>^</sup> di iniziativa del Consigliere A. BRUNI recante: "*Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli*"

*"Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere"*

- **Relatore: Pasqualina Straface** -

---

**Art. 21**

*(Ulteriori finanziamenti)*

1. Le somme derivanti dalla riscossione di contributi di soggetti pubblici e privati, inclusi lasciti o donazioni, effettuati a favore della Regione Calabria con il fine specifico di garantire il funzionamento dei CAV, nonché i risarcimenti conseguenti alla costituzione di parte civile di cui all'articolo 20, sono destinate dalla Giunta regionale al finanziamento delle attività incluse nella presente legge.

**Art. 22**

*(Monitoraggio e analisi dati)*

1. Il monitoraggio e l'analisi degli indicatori di violenza di genere sono demandati all'Osservatorio regionale sulla violenza di genere, al quale sono attribuiti compiti di raccolta ed elaborazione dei dati in materia.

**Art. 23**

*(Abrogazioni della l.r. 20/2007)*

1. È abrogata la legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà).

**Art. 24**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).